

Valutazioni sul controllo finanziario da parte del collegio sindacale

Luca Dal Prato – dottore commercialista, Professore a contratto dell'insegnamento di valutazione delle aziende presso l'Università di Bologna

Il novellato [articolo 2086](#), cod. civ. dispone che “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale ...”.

La norma 3.6. “Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile” delle norme di comportamento del collegio sindacale illustra che, ai sensi dell'[articolo 2403](#), cod. civ., il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento verificando, in particolare, l'esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e correttezza dei dati economico-finanziari.

Sulla scorta di questi principi legislativi e di prassi si riportano di seguito alcune riflessioni che, in questa ottica, identificano nel piano industriale, nel piano finanziario di previsione, nel piano di tesoreria e in un set di indici finanziari i principali indicatori della performance finanziaria, utili anche al fine di rilevare tempestivamente segnali di crisi d'impresa.

Gli alert nel codice della crisi

Il D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 155/2017”, di seguito “codice della crisi”) agli articoli [13](#), [15](#) e [24](#) identifica una serie di indicatori che segnalano un potenziale stato di crisi aziendale¹.

In particolare l'articolo 13, D.Lgs. 14/2019 al primo comma fa riferimento a una serie di indicatori di carattere finanziario che, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, danno evidenza dell'incapacità dell'impresa ad assicurare 2 requisiti:

- la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi nonchè
- le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso.

¹ Si segala che, ancora più recentemente (il 6 giugno 2019) il Consiglio dell'UE ha adottato la direttiva sui “quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione, le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione di insolvenza ed esdebitazione”, modificando la precedente direttiva in materia di insolvenza UE 2017/1132.